



SENT. N. 68/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI Presidente relatore

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24204** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

A.C., nata a *omissis*, il *omissis* e residente a

omissis, in Via *omissis*, cod. fisc.

omissis, in proprio, socio illimitatamente responsabile e socio

amministratore *ratione temporis* della “*omissis* s.a.s. – E.G.

– di A.C. & C.” (già “*omissis* s.n.c. – E.G. – di

A.C. & C.”), P. IVA *omissis*, cancellata dal R.I., a seguito

della chiusura del fallimento, in data 18.7.2024, rappresentata e difesa

dall’Avv. Guido Dalmazzone e dall’Avv. Marco Ares Cerrato, del Foro di

Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino al Corso

Inghilterra n. 17 bis, PEC:

guidodalmazzone@pec.ordineavvocatitorino.it;

marcoarescerrato@pec.ordineavvocatitorino.it

Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione Marco Pieroni, Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro Napoli in rappresentanza della Procura Regionale e l'Avvocato Guido Dalmazzone, in rappresentanza e difesa della convenuta A.C., come da verbale.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato la convenuta in epigrafe indicata, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativa contabile, condannandola al risarcimento dell'importo di euro 9.519,29 (novemilacinquecentodiciannove/29), o della diversa somma – anche maggiore - ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo, ed alle spese di giudizio.

1.1. Con nota prot. n. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 51 e ss. del codice giustizia contabile, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva alla Procura Regionale un dettagliato prospetto di n. 606 posizioni debitorie riguardanti n. 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

1.2. In particolare, con pec acquisita dalla Procura Regionale al prot. n. 5590 del 25.8.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva la documentazione relativa

	all’impresa epigrafata e quantificava l’attualità del credito restitutorio in capo	
	alla stessa in euro 9.519,29, di cui euro 8.400,00 a titolo di saldo quota capitale	
	ed euro 1.119,29 a titolo di oneri di agevolazione.	
	1.3. Con pec del 14.10.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva l’atto di	
	costituzione in mora.	
	Con pec del 5.11.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva ulteriore	
	documentazione, tra cui le notifiche del provvedimento di revoca del	
	finanziamento.	
	Con pec del 3.12.2020 Finpiemonte S.p.A. trasmetteva il bando riferito alla	
	agevolazione in questione.	
	Con pec del 22.12.2020 Finpiemonte S.p.A. trasmetteva altra documentazione,	
	tra cui il ricorso presentato dalla banca Intesa San Paolo S.p.A. (d’ora in avanti	
	anche “banca convenzionata”), per l’ammissione al passivo fallimentare della	
	società beneficiaria, dichiarata fallita in data 5.9.2019 (sentenza Tribunale di	
	Torino n. 196/2019), anche per il credito residuo di quota capitale del	
	finanziamento concesso con fondi regionali.	
	Con pec del 26.11.2021, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva un aggiornamento	
	delle creditorie relative alle denunce già segnalate, tra cui figurava anche la	
	<i>omissis</i> s.a.s. – E.G. – di A.C. & C., rispetto alla	
	quale veniva confermato il credito in essere pari ad euro 9.519,29, di cui euro	
	8.400,00 a titolo di saldo quota capitale ed euro 1.119,29 a titolo di oneri di	
	agevolazione.	
	Con decreto istruttorio n. 133/2024 del 15.5.2024, la Procura Regionale	
	disponeva la trasmissione da parte di Finpiemonte S.p.A. di ulteriore	
	documentazione integrativa, poi inviata da quest’ultima con pec del 2.7.2024.	
	- pag. 3 di 23 -	

	Ciò premesso, alla luce delle informazioni e della documentazione acquisite, la	
	società in epigrafe non ha presentato la rendicontazione finale delle spese.	
	Più nel dettaglio, la società in nome collettivo con ragione sociale “ <i>omissis</i>	
	<i>s.n.c. – E.G. –</i>	
	<i>di A.C. & C.</i> ”, in data 17.6.2011 aveva	
	presentato domanda di agevolazione a valere sulla L.R. 14 gennaio 2009, n. 1,	
	art. 7 <i>Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese</i> (sezione	
	artigianato) - Programma degli interventi (d’ora in avanti anche “Programma”)	
	per la concessione di finanziamenti a valere sulla predetta legge.	
	1.4. La richiesta dell’impresa, esercente l’attività di tinteggiatura e posa in	
	opera di vetri, riguardava la concessione di un finanziamento agevolato per	
	l’acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche, programmi applicativi	
	nonché di un autoveicolo specifico per l’attività aziendale, con l’obiettivo del	
	miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti (in	
	particolare, e per come riportato nell’Allegato B4 “ <i>Descrizione e piano</i>	
	<i>operativo del programma</i> ”: “[...] <i>le attrezzature andranno a rinnovare la</i>	
	<i>qualità operativa dell’azienda, mentre l’acquisto del mezzo servirà per il</i>	
	<i>trasferimento del materiale presso i vari clienti ove si realizzeranno i lavori.</i>	
	[...] <i>L’azienda si prefigge l’obiettivo di realizzare i suddetti investimenti al fine</i>	
	<i>di difendere e migliorare la propria posizione sul mercato in coerenza con le</i>	
	<i>strategie di acquisizione di nuovi clienti e di incremento dei fatturati [...]</i>	
	<i>garantendo un servizio preciso, veloce e puntuale</i> ”), da attuarsi presso la sede	
	dell’attività sita in <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i> . Tali interventi	
	dovevano essere realizzati entro 11 mesi dalla erogazione del prestito.	
	A seguito del parere positivo del Comitato Tecnico di Valutazione, in data	
	- pag. 4 di 23 -	

28.7.2011, Finpiemonte S.p.A. concedeva alla predetta impresa un co-finanziamento complessivo pari ad euro 30.000,00, dei quali euro 21.000,00 (il 70%) con fondi regionali, poi erogati in data 12.8.2011, e per il restante 30% con fondi bancari.

In data 12.7.2012 scadeva il termine per la conclusione dell'investimento ed in data 24.7.2012 l'impresa richiedeva una proroga di tale scadenza fino al 12.11.2012; tale richiesta veniva accolta da Finpiemonte S.p.A.

In virtù della proroga accordata, in data 12.12.2012, scadevano i termini per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, così come previsto dall'art. 7 delle Procedure "attuative" del Programma nonché dagli specifici obblighi assunti dall'odierna convenuta anche in fase di presentazione della domanda di finanziamento, laddove veniva precisato *"Il sottoscritto garantisce fin d'ora [...] 3. di inviare, al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda [...]"*; la società beneficiaria non ottemperava a tale incumbente.

Infine, l'impresa con ragione sociale *"omissis s.n.c. – E.G. – di A.C. & C."*, dopo la scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione, variava ragione sociale, forma, compagine societaria e sede legale, senza darne opportuna comunicazione a Finpiemonte. A tal proposito, in data 11.3.2014 con atto di cessione quote e trasformazione societaria da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, il socio S.V.N. (in allora, socio lavoratore/non amministratore della società in nome collettivo) cedeva la sua intera

partecipazione (40% del capitale sociale) per lo più al socio A.C.

(neo socio accomandatario) ed, in piccola parte, al socio T.V.

(neo socio accomandante che entrava a far parte della società “*omissis* s.a.s. – E.G. – di A.C. & C.”).

Come anticipato, a seguito della predetta trasformazione mutava la compagine

sociale che risultava costituita da: A.C., in qualità di socio

accomandatario (amministratore), responsabile personalmente ed

illimitatamente, con quota pari ad euro 1.980,00 (99%) e T.C.,

socio accomandante, responsabile limitatamente alla quota di capitale conferita

pari ad euro 20,00 (1%).

La società trasformata assumeva la nuova ragione sociale “*omissis* s.a.s. –

*E.G. – di A.C. & C.”; la sede legale veniva trasferita da Via **omissis***

a Corso *omissis* (sempre in *omissis*).

1.5. Accertata la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa

nei termini previsti, Finpiemonte S.p.A., con nota n. 17-17236 del 12.7.2017,

aveva dato avvio al procedimento di revoca del finanziamento, poi concluso

con l'atto finale di revoca, nota n. 17-26161 del 6.11.2017. Con tale atto veniva,

altresì, intimata all'impresa la restituzione della somma quantificata pari a

complessivi euro 9.519,29, così suddivisa: euro 8.400,00 quale quota di debito

residuo del finanziamento erogato con fondi regionali (quota capitale) ed euro

1.119,29 a titolo di oneri di agevolazione, calcolati utilizzando il tasso di

interesse legale vigente alla data di erogazione e così come previsto dall'art. 10

(“Revoca totale del finanziamento”) della L.R. 1/09, art. 7 – Programma degli

interventi.

Peraltro, già in data 25.5.2016, stante il mancato pagamento delle rate di

	rimborso del finanziamento secondo il piano di rientro, la banca convenzionata	
	aveva comunicato alla società beneficiaria la revoca degli affidamenti	
	intimando il pagamento delle rate scadute.	
	1.6. Con sentenza n. 196/19 del 5.9.2019, depositata in cancelleria in data	
	9.9.2019, il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della società omissis	
	<i>s.a.s. – E.G. – di A.C. & C.</i> , nonché del socio	
	illimitatamente responsabile A.C.	
	1.7. Persistendo la debenza dell’importo indicato nel provvedimento di revoca	
	e in difetto del pagamento da parte della società <i>in bonis</i> nonché dell’invio della	
	rendicontazione finale di spesa, in data 31.8.2020 Finpiemonte S.p.A. adottava	
	apposito atto di costituzione in mora.	
	1.8. In data 27.6.2024, a seguito di istanza di chiusura del fallimento presentata	
	dal curatore fallimentare, veniva emesso il relativo decreto di chiusura del	
	fallimento della omissis S.A.S. – E.G. – DI A.C.	
	& C. nonché in proprio di A.C.	
	Infine, in data 18.7.2024 veniva cancellata la predetta società dal Registro delle	
	imprese.	
	1.9. Così come si evince dal punto 10.1 (“ <i>Revoca totale del finanziamento</i> ”),	
	lett. d) ed f) del Programma: “[...] <i>Il finanziamento è revocato totalmente, [...],</i>	
	<i>qualora: [...] d) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la</i>	
	<i>documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo; [...] f) l’intervento non venga</i>	
	<i>realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta</i>	
	<i>non dipendente dalla volontà del beneficiario [...]</i> In tali casi l’impresa	
	<i>provvede all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo</i>	
	<i>maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data</i>	
	- pag. 7 di 23 -	

dell'erogazione.”, la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa comporta la revoca totale del beneficio.

Al riguardo, la Procura Regionale ha rilevato che la mancata rendicontazione di spese effettuate attraverso provvidenze pubbliche, oltre a violare le puntuali previsioni di settore in materia di finanziamenti regionali (la cui violazione riveste natura assorbente in questa sede), si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza contabile, in virtù del principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa a tutela dell'effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.

Peraltro, la mancata rendicontazione finale delle spese ha violato un obbligo che costituisce un requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento. Infatti, come anticipato, solo attraverso tale rendicontazione finale si sarebbe potuta dimostrare l'attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento era stato erogato.

Ferma la natura assorbente di quanto appena evidenziato, nell'alveo degli impegni assunti dal socio amministratore *pro tempore* dell'impresa beneficiaria, quest'ultimo era tenuto a “consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Piemonte, di Finpiemonte Spa, nonché ai componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione”.

Infatti, alla luce di quanto ulteriormente riportato nell'Allegato B, in punto documentazione amministrativa che l'impresa avrebbe dovuto ritualmente presentare a Finpiemonte S.p.A., “I titoli di spesa esposti riguardano esclusivamente l'investimento finanziato, sono fiscalmente regolari e le copie in originale rimangono a disposizione presso [...]”.

Rileva la Procura Regionale che stante l'omessa (doverosa) rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. non è stato possibile all'Ente pubblico erogante di attivare le necessarie verifiche finalizzate ad un accertamento materiale delle spese effettuate dall'impresa, nonché dell'effettivo rispetto degli obiettivi prefissati, dei quali non è stata data contezza alcuna.

1.10. Nella specie, sussisterebbe, dunque, lo “sviamento” delle risorse pubbliche concretizzandosi per effetto sia dell'indebita fruizione della provvidenza, sia della mancata restituzione della stessa laddove dovuta (come nella fattispecie in esame).

Inoltre, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, è ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato le società beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

1.11. Peraltro, lo stesso codice civile, nel disciplinare il regime privatistico della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, detta principi notevolmente differenti a seconda delle varie tipologie societarie. In particolare, la società in nome collettivo, quale quella in esame, successivamente trasformata, non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.

A differenza della società semplice, infatti, nella s.n.c. non è possibile per i soci stipulare un patto sociale per escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi. Inoltre, nelle s.n.c. l'amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio, a meno che l'atto

	costitutivo non preveda diversamente.	
	Una successiva trasformazione da società in nome collettivo in società in accomandita semplice, fermo il fatto che i soci accomandanti rivestono un ruolo	
	di conferimento del capitale con responsabilità limitata alla quota di capitale	
	sottoscritta, non incide sulla responsabilità dei soci accomandatari che restano	
	i gestori della società, con poteri di amministrazione e rappresentanza e con	
	responsabilità illimitata e solidale.	
	In sede erariale, analogamente, la legittimazione passiva è imputabile	
	direttamente ai soci amministratori <i>ratione temporis</i> .	
	Nel caso di specie, <i>ut infra</i> anticipato e come si evince dalla documentazione	
	in atti, in data 17.6.2011 la società in nome collettivo con ragione sociale	
	“ <i>omissis s.n.c. – E.G. – di A.C. & C.</i> ”, presentava	
	domanda di finanziamento.	
	Nell’atto costitutivo della predetta società, al punto 5), viene stabilito che: “5)	
	<i>La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in</i>	
	<i>giudizio spettano esclusivamente al socio, signora A.C., con i più</i>	
	<i>ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e</i>	
	<i>facoltà di nominare procuratori per singoli atti o gruppi di affari. I signori</i>	
	<i>S.V.N. e A.N.N. si obbligano a prestare la</i>	
	<i>propria opera nella società”.</i>	
	La successiva cessione delle quote in data 11.12.2010, intervenuta prima della	
	trasformazione societaria, confermava la precedente disposizione; infatti, ferma	
	l’uscita dalla società di A.N.N. che cedeva l’intera sua	
	partecipazione a favore degli altri due soci A.C. e S.V.N.,	
	non si evincono sostanziali cambiamenti dal punto di vista della	
	- pag. 10 di 23 -	

	gestione societaria che rimane in capo ad A.C. A tal	
	proposito, si riporta, di seguito, il dettaglio previsto al punto 5 dell’atto di	
	cessione quote dell’11.12.2010: “5) <i>La firma sociale e la legale rappresentanza</i>	
	<i>della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano esclusivamente al socio,</i>	
	<i>signora A.C., con i più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e</i>	
	<i>di straordinaria amministrazione e facoltà di nominare procuratori per singoli</i>	
	<i>atti o gruppi di affari. Il signor S.V.N. si obbliga a</i>	
	<i>prestare la propria opera nella società”.</i>	
	La stessa trasformazione societaria dell’11.3.2014 in “ <i>omissis</i> s.a.s. – E.G.	
	– di A.C. & C.” non muta i poteri all’interno della	
	compagine sociale. In tal senso, si riporta quanto stabilito nel predetto atto ai	
	punti 7 ed 8): “7) <i>La qualifica di socio accomandante viene assunta dal signor</i>	
	<i>T.V. con responsabilità limitata alla quota di capitale dallo stesso</i>	
	<i>conferita, mentre la signora A.C. è socio accomandatario e come</i>	
	<i>tale illimitatamente responsabile. 8) Al socio accomandatario spettano la</i>	
	<i>gestione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per</i>	
	<i>tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e</i>	
	<i>disposizione, senza alcuna eccezione, con facoltà di nominare procuratori per</i>	
	<i>singoli atti o gruppi di affari”.</i>	
	1.12. Nel caso di specie, alla data di scadenza dell’obbligo di rendicontare	
	(inizialmente prevista per il 12.7.2012, poi prorogata al 12.12.2012), a tutt’oggi	
	inadempito, A.C. ha sempre rivestito la qualità di socio	
	illimitatamente responsabile (<i>ergo</i> , amministratore), dapprima quale socio di	
	s.n.c. e poi quale socio accomandatario di s.a.s., fin dalla presentazione della	
	domanda di finanziamento ma anche successivamente alla scadenza del termine	
	- pag. 11 di 23 -	

per la presentazione della rendicontazione finale a Finpiemonte S.p.A.,
quantomeno fino a quando la società era *in bonis*.

1.13. È, altresì, innegabile, secondo la Procura, il nesso di causalità tra la condotta della convenuta, socio amministratore *ratione temporis*, la quale ha fruito del finanziamento senza rispettare le disposizioni previste dal Programma regionale (in particolare, come detto, la mancata rendicontazione nei termini), ed il conseguente danno erariale.

1.14. Espletata l'attività di indagine, è stato emesso dalla Procura regionale rituale invito a fornire deduzioni nei confronti di A.C., contestando un pregiudizio di euro 9.519,29, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria. Con tale atto la presunta responsabile è stata, altresì, costituita in mora per il pagamento della suindicata somma in favore dell'Amministrazione danneggiata.

1.15. L'invito a dedurre è stato debitamente notificato, con assegnazione del termine di 45 giorni per presentare deduzioni scritte/documenti e per richiedere l'audizione personale, ma l'invitata non ha fatto pervenire deduzioni difensive/documenti, né richieste di audizione personale, ragion per cui la Procura Regionale ha ritenuto di confermare la contestazione di danno erariale formulata nella fase preprocessuale.

2. Si è costituita, la convenuta chiedendo:

- in via preliminare, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutte le domande risarcitorie *ex adverso* formulate con riferimento alla richiesta di condanna alla rifusione del c.d. "*danno erariale*", così come *ex adverso* formulata;

- nel merito, respingersi, in quanto infondate, tanto in fatto quanto in diritto,

	tutte le domande risarcitorie <i>ex adverso</i> formulate e, per l'effetto, mandare	
	A.C. integralmente assolta da ogni avversa pretesa;	
	2.1. Con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere con la	
	citazione da parte della Procura Regionale, ad avviso della difesa della parte	
	convenuta, nelle ipotesi di revoca di finanziamento pubblico per omessa	
	rendicontazione dello stesso da parte del beneficiario il termine prescrizionale	
	quinquennale (di cui all'art. 1, comma 2, lgs. n. 20/1994) andrà pertanto traslato	
	al momento in cui l'Ente pubblico interessato ha avuto in qualche modo	
	contezza delle irregolarità (anche se verificate in altra sede), ovvero dal giorno	
	in cui avrebbe potuto e/o dovuto attivarsi per effettuare i necessari riscontri	
	amministrativi.	
	Nell'ipotesi in esame, FINPIEMONTE SPA, ente strumentale finanziario di	
	REGIONE PIEMONTE, alla data del 12/12/2012 già realizzava la contestata	
	omessa rendicontazione del finanziamento erogato da parte di omissis SAS,	
	proprio in ragione dell'inderogabile termine ultimo previsto in Convenzione	
	per l'assolvimento di siffatto incombente.	
	Cionondimeno, la revoca del finanziamento interveniva soltanto a distanza di	
	ben cinque anni, allorquando, con nota n. 17-26161 del 06/11/2017, veniva	
	disposto l'annullamento del finanziamento suddetto, intimando a omissis SAS	
	l'immediata restituzione della somma pari ad euro 9.519,29.	
	Detta revoca, tra l'altro, interveniva soltanto l'anno successivo rispetto alla	
	comunicazione ricevuta dall'Istituto Bancario convenzionato (ovvero INTESA	
	SAN PAOLO SPA), in forza della quale quest'ultimo dichiarava di aver	
	revocato in data 25/05/2016 tutti gli affidamenti di cui è causa e, anzi, di aver	
	intimato, senza dilazione alcuna, a omissis SAS il pagamento delle rate scadute,	
	- pag. 13 di 23 -	

a fronte della loro mancata regolarizzazione secondo il piano di rientro concordato in sede di Convenzione.

Da ultimo, l'insinuazione al passivo fallimentare della *omissis* SAS, unitamente a quello di A.C., personalmente, veniva curato, tanto da INTESA

SAN PAOLO SPA, quanto da FINPIEMONTE SPA, soltanto tardivamente, nel corso dell'autunno del 2021.

Ne deriverebbe, ad avviso della difesa della convenuta, l'intervenuta prescrizione alla data del 12/12/2017, o in subordine alla data del 25/05/2021, di tutte le domande risarcitorie *ex adverso* formulate con riferimento alla richiesta di condanna alla rifusione del c.d. "*danno erariale*", così come formulata nei confronti della esponente, nella sua veste di cui in atti.

Aggiunge la difesa come la Procura Regionale soltanto con la notifica dell'atto di cui è causa perfezionatasi in data 21/01/2025 ha di fatto instaurato per la prima volta nei confronti della resistente, un'effettiva azione di recupero coattivo dei crediti di spettanza.

Non vi ha provveduto, infatti, nel periodo 2012-2019 allorquando *omissis* SAS era *in bonis*, né tantomeno in maniera rituale e tempestiva in sede di ammissione allo stato passivo, tanto della *omissis* SAS, quanto di A.C., personalmente, a seguito della loro declaratoria fallimento pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 196/19 del 09/09/2019.

In tale sede, INTESA SAN PAOLO SPA soltanto in prossimità dell'autunno 2021 si insinuava al passivo di entrambi, anche in nome e per conto di FINPIEMONTE SPA, per complessivi euro 22.003,28, di cui euro 8.400,00 al privilegio (quota fondi Regionali), *ex art. 9, comma 5, d.l. n. 123/98*, il residuo al chirografo.

Il Giudice delegato della Procedura, Dott.ssa Carlotta PITTALUGA, ammetteva invece al passivo l'Istituto citato per euro 22.003,28, al chirografo, in quanto il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.l. n. 123/98 veniva escluso per non essere stata in alcun modo prodotta qualsivoglia comunicazione di revoca del finanziamento *ante* declaratoria di fallimento.

Al contempo, la contestuale istanza di insinuazione tardiva al passivo presentata direttamente da FINPIEMONTE SPA per il recupero della quota restante di euro 1.288,69 a titolo di oneri di agevolazione, veniva invece respinta dal G.D., Dott.ssa Carlotta PITTALUGA, non avendo la predetta società giustificato, nello specifico frangente, le motivazioni del suo deposito tardivo.

Ad avviso della difesa della parte convenuta, ne deriverà, dunque, l'estinzione totale e/o parziale delle obbligazioni della resistente per il solo fatto e colpa dell'Ente creditore risultando nella specie ravvisabile un suo concorso causale concreto nella produzione del danno *de quo*, ovvero una pacifica violazione da parte di FINPIEMONTE SPA del principio generale di buona fede.

In caso di ammissione al passivo al privilegio dei crediti del ricorrente gli stessi avrebbero ottenuto, pacificamente, maggiori possibilità e garanzie di soddisfazione.

Viene aggiunto che, attualmente, A.C., rispetto al periodo in cui la *omissis* SAS era *in bonis*, non è più titolare, infatti, causa declaratoria personale di fallimento, di alcun rilevante patrimonio personale, mobiliare come immobiliare, eccezion fatta per un modesto stipendio mensile pari ad euro 1.100,00 circa, percepito a fronte dello svolgimento di mansioni di part-time di addetta alle pulizie.

	Da ultimo, si contesta in capo alla resistente l'esistenza dell'elemento	
	soggettivo del dolo e/o della colpa grave entrambi sottesi alle responsabilità	
	produttive di c.d. <i>"danno erariale"</i> , giacché lo stato di crisi finanziaria in cui	
	ha versato la omissis SAS, già a far data dall'anno 2016, ha di fatto precluso	
	alla	
	odierna esponente la possibilità di rivolgersi a professionista di fiducia per la	
	definizione e la rendicontazione del finanziamento di cui è causa,	
	rendicontazione che alla luce della citata declaratoria di fallimento avrebbe	
	dovuto, comunque, essere richiesta direttamente alla rispettiva Curatela.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del	
	diritto azionato dalla Procura Regionale.	
	Infatti, il termine di prescrizione di cinque anni non può dirsi nella specie	
	spirato come si desume dalla sequenza temporale degli atti di seguito indicati:	
	a) in virtù della proroga accordata, in data 12.12.2012 scadevano i termini per	
	la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute; b) in data	
	25.05.2016, la banca convenzionata comunica alla società beneficiaria la	
	revoca degli affidamenti intimando il pagamento delle rate scadute; c) in data	
	6.11.2017, Finpiemonte revoca l'agevolazione concessa; d) in data 14.10.2020,	
	Finpiemonte trasmette l'atto di costituzione in mora; e) in data 5.09.2024, viene	
	trasmesso l'invito a dedurre; f) in data 9.01.2025, viene contestato l'atto di	
	citazione.	
	2. Venendo all'esame del merito, risultano accertati tanto gli elementi oggettivi,	
	- pag. 16 di 23 -	

quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1. In primo luogo, come nella specie, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica. Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato (cfr., su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, sent. n. 40/2023 e n. 1/2025).

Quanto alla rendicontazione, preme precisare che la corrispondente scadenza era specificamente prevista dal Bando al punto 7 - rubricato "Procedure" (si vedano precedenti punti 1.4. e 1.5. in *Fatto*) - che così dispone:

"L'impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati";

Tale accertata omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non

restituito (v., Sezione giurisd. Piemonte, sent. n. 26/2025).

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui "il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi" e che "il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industries de l'Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente, sostiene che la mancata

	puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova	
	l'illiceità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di	
	necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez.	
	giurisdiz. Piemonte, sentt. n. 3 e n. 8/2025), in quanto, in difetto	
	dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del <i>redde rationem</i> , rimane privo di	
	dimostrazione, ad opera della parte convenuta, l'effettivo impiego delle risorse	
	per il conseguimento della finalità pubblica.	
	2.3. Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale, deve ritenersi	
	responsabile per l'inadempimento del menzionato obbligo di rendicontazione	
	delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, la	
	titolare legale rappresentante convenuta Signora A.C., la quale ha,	
	personalmente, sottoscritto la domanda di finanziamento, come documentato in	
	atti.	
	È, infatti, evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima,	
	nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di	
	interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse, poi,	
	sono, senz'altro, direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e	
	comportamenti del medesimo, quale titolare legale rappresentante dell'impresa	
	percettrice.	
	La predetta convenuta ha, infatti, violato i propri doveri institori e di	
	rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della	
	posizione rivestita nell'ambito della impresa, si è direttamente ingerito nella	
	gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse	
	generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione,	
	attraverso la presentazione della relativa domanda, poi, omettendo del tutto la	
	- pag. 19 di 23 -	

	rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non	
	provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante	
	l'intimazione di Finpiemonte spa; in ultima analisi, disponendo	
	illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente	
	contabile di fatto (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 227/2022 e	
	n. 8/2025).	
	La medesima deve quindi rispondere dell'ammanco pubblico contestato nella	
	presente sede.	
	2.4. Sulla base di quanto evidenziato in narrativa (punto 1.11. in <i>Diritto</i>), nella	
	fattispecie in esame, la responsabilità amministrativo-contabile, è imputabile	
	direttamente al socio amministratore <i>ratione temporis</i> , quale vero e proprio	
	agente contabile di fatto, la convenuta A.C., appunto (per la	
	sussunzione in tale categoria in analoga vicenda, cfr. C. conti, sez. Piemonte,	
	18 luglio 2023, n. 86).	
	Quest'ultima, a fronte dei poteri gestori ad essa spettanti, in nome e per conto	
	della società, ha omesso la prescritta rendicontazione di spesa, sviando, per	
	l'effetto, le risorse pubbliche dallo scopo normativamente tipico, in violazione	
	del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso.	
	2.5. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di	
	parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e	
	intenzionale violazione degli obblighi chiaramente previsti dal bando e dalla	
	normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità	
	pubblicistica del finanziamento.	
	Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento, a valere su	
	risorse della fiscalità generale, impone ai soggetti richiedenti una condotta	
	- pag. 20 di 23 -	

	connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del	
	contributo/finanziamento, ma, altresì, da coerenza e rigoroso rispetto delle	
	modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla	
	connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio	
	rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente	
	garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso	
	(cfr., Corte conti, Sezione Piemonte, sent. n. 56/2023, n. 97/2023 e n. 6/2025).	
	3. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi per affermare la	
	responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente	
	condanna della medesima al risarcimento del danno, ammontante a complessivi	
	euro 9.519,29 (novemilacinquecentodiciannove/29).	
	Sulla predetta somma è, altresì, dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di	
	percezione del finanziamento, fino alla data di deposito della presente sentenza,	
	oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.	
	4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE	
	la domanda attorea, e, per l’effetto:	
	CONDANNA	
	la Signora A.C., in proprio, socio illimitatamente responsabile e	
	socio amministratore <i>ratione temporis</i> della “ <i>omissis</i> s.a.s. – E.G.	
	– di A.C. & C.” (già “ <i>omissis</i> s.n.c. – E.G.	
	- pag. 21 di 23 -	

	– di A.C. & C.”), P. IVA <i>omissis</i> , cancellata dal	
	R.I., a seguito della chiusura del fallimento, in data 18.7.2024 al pagamento, in	
	favore di Finpiemonte S.p.a., dell’importo di euro 9.519,29	
	(novemilacinquecentodiciannove/29), oltre ad ulteriori interessi legali e	
	rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie	
	di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo.	
	CONDANNA	
	altresì, la Signora A.C. al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell’erario, che si liquidano in euro 526,96 (cinquecentoventisei/96).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di	
	competenza.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente relatore	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Presidente redattore	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 26/06/2025	
	<u>per</u> Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	Il Funzionario: Francesca CAMPANA	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione	
	- pag. 22 di 23 -	

dei dati personali”

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 26/06/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente